



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Ordinanza n. 73 del 09/03/2016 – 05/04/2016</b> <b>Camera di Consiglio del 09/03/2016</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Pubblico impiego – graduatoria unica dei lavoratori forestali – asserita violazione del principio di irretroattività – infondatezza.</p> <p><b>Testo</b> E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12, comma 1, della legge regionale 28 gennaio2014, n.5 sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Marsala con l'ordinanza del 12 gennaio 2015, n.212/15, poiché il presupposto interpretativo da cui muove il giudice remittente - e cioè il presunto carattere retroattivo della disposizione censurata – è da ritenersi erroneo. Infatti, il principio generale di irretroattività non è derogato da norme che disciplinano la formazione di graduatorie permanenti come quelle in esame che, appunto perchè permanenti ( e quindi soggette a periodici aggiornamenti) consentono il cambiamento di criteri di valutazione che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento e che incidono, comunque, per l'avvenire (cfr. Sent. 11/2007).</p>
<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 12, comma 1, della legge della Regione Siciliana del 28 gennaio 2014, n.5</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Articoli 3, 97 e 117, comma 1 della Costituzione</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Articoli 45-ter, 46, 47, 48 e 49 della legge della Regione Siciliana del 6 aprile</p>



1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni. Articoli 43 e 44 della legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n.14 Legge della regione Siciliana 5 giugno 1989, n.11 Art. 47, comma 5, della legge Regione Siciliana 7 maggio 2015, n.9. Art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.848.
--

**Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

